

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che approva l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999

(2006/954/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾, basato sull'articolo 308 del trattato, è diretto a creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle esistenti in un mercato nazionale. Per creare un mercato di questo tipo e renderlo sempre più un mercato unico, tale regolamento ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un'unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.

(2) A seguito dei preparativi avviati e condotti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell'Unione dell'Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (in seguito denominato «atto di Ginevra»).

(3) L'atto di Ginevra è stato adottato al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema di deposito internazionale dei disegni e modelli industriali previsto dall'atto di Londra, adottato il 2 giugno 1934, e dall'atto dell'Aia, adottato il 28 novembre 1960.

(4) Gli obiettivi dell'atto di Ginevra sono quelli di estendere il sistema dell'Aia di registrazione internazionale a nuovi membri e renderlo più allettante per i richiedenti. Rispetto all'atto di Londra e all'atto dell'Aia, una delle innovazioni principali è che possono divenire parti dell'atto di Ginevra le organizzazioni intergovernative che gestiscono un ufficio autorizzato ad accordare protezione a disegni e modelli con effetto sul territorio dell'organizzazione interessata.

(5) La possibilità per un'organizzazione intergovernativa che ha un ufficio regionale per la registrazione dei disegni e modelli di diventare parte contraente dell'atto di Ginevra è stata introdotta per consentire, in particolare, alla Comunità di aderire a tale atto e, conseguentemente, all'Unione dell'Aia.

(6) L'atto di Ginevra è entrato in vigore il 23 dicembre 2003 ed è diventato operativo il 1° aprile 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha avviato l'ammissione delle domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, essendo la prima data di deposito assegnata il 1° aprile 2003.

(7) Il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall'atto di Ginevra sono complementari. Quello comunitario è un sistema regionale completo ed unificato di registrazione dei disegni e modelli che riguarda l'intero territorio della Comunità. L'accordo dell'Aia costituisce un trattato che centralizza le procedure per ottenere la protezione dei disegni e modelli sul territorio delle parti contraenti designate.

(8) La creazione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra consentirebbe ai disegnatori di ottenere, attraverso un'unica domanda internazionale, la protezione dei loro disegni e modelli tanto nella Comunità, secondo il sistema comunitario, quanto nei territori, dentro e fuori della Comunità, nei quali si applica l'atto di Ginevra.

(9) Inoltre, l'istituzione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell'atto di Ginevra promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà distorsioni della concorrenza, sarà efficiente in termini di costi e migliorerà l'integrazione ed il funzionamento del mercato interno. Pertanto, la Comunità deve aderire all'atto di Ginevra per rendere il sistema comunitario dei disegni e modelli più allettante.

⁽¹⁾ GUL 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

- (10) In seguito all'adesione della Comunità all'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità nell'assemblea dell'Unione dell'Aia.
- (11) La presente decisione non lede il diritto degli Stati membri di partecipare all'assemblea dell'Unione dell'Aia per quanto riguarda i loro disegni e modelli nazionali,

DECIDE:

Articolo 1

L'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (in seguito denominato «l'atto di Ginevra»), è approvato a nome della Comunità per quanto riguarda le materie di sua competenza.

Il testo dell'atto di Ginevra è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data in cui il Consiglio e la Commissione hanno adottato i provvedimenti necessari per collegare con l'atto di Ginevra il diritto comunitario in materia di disegni e modelli.

2. Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono fatte nello strumento d'adesione.

Articolo 3

1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell'assemblea dell'Unione dell'Aia sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
2. La Commissione negozia, a nome della Comunità, nell'assemblea dell'Unione dell'Aia su tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità per quanto riguarda i disegni e modelli comunitari conformandosi alle seguenti disposizioni:
 - a) la posizione che la Comunità può adottare nell'assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni convocate sul posto durante i lavori nel quadro dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
 - b) per quanto riguarda le decisioni che comportano modifiche del regolamento (CE) n. 6/2002 o di qualsiasi altro atto del Consiglio che richieda l'unanimità, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione;
 - c) per quanto riguarda le altre decisioni che incidono sul diritto comunitario dei disegni e modelli, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006

Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM

ALLEGATO

Atto di Ginevra del 2 luglio 1999

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1: Abbreviazioni
Articolo 2: Applicabilità di altre forme di protezione concesse dalla legislazione delle parti contraenti e da determinati trattati internazionali

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

- Articolo 3: Diritto di depositare una domanda internazionale
Articolo 4: Procedura di deposito della domanda internazionale
Articolo 5: Contenuto della domanda internazionale
Articolo 6: Priorità
Articolo 7: Tasse di designazione
Articolo 8: Rettifica delle irregolarità
Articolo 9: Data di deposito della domanda internazionale
Articolo 10: Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale
Articolo 11: Differimento della pubblicazione
Articolo 12: Rifiuto
Articolo 13: Prescrizioni speciali relative all'unità di disegno o modello
Articolo 14: Effetti della registrazione internazionale
Articolo 15: Invalidazione
Articolo 16: Iscrizione di modifiche e altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali
Articolo 17: Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione
Articolo 18: Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Articolo 19: Ufficio comune fra più Stati
Articolo 20: Appartenenza all'Unione dell'Aia
Articolo 21: Assemblea
Articolo 22: Ufficio internazionale
Articolo 23: Finanze
Articolo 24: Regolamento

CAPITOLO III

REVISIONE E MODIFICHE

- Articolo 25: Revisione del presente atto
Articolo 26: Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27:	Condizioni e modalità per aderire al presente atto
Articolo 28:	Data di entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni
Articolo 29:	Divieto di riserve
Articolo 30:	Dichiarazioni presentate dalle parti contraenti
Articolo 31:	Applicabilità degli atti del 1934 e del 1960
Articolo 32:	Denuncia del presente atto
Articolo 33:	Lingue del presente atto; firma
Articolo 34:	Depositario

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

*Articolo 1***Abbreviazioni**

Ai fini del presente atto si intende per:

- | | |
|---|---|
| <p>i) «accordo dell'Aia», l'accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, la cui nuova denominazione è «accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali»;</p> <p>ii) «presente atto», l'accordo dell'Aia quale stabilito dal presente atto;</p> <p>iii) «regolamento», il regolamento del presente atto;</p> <p>iv) «prescritto», prescritto dal regolamento;</p> <p>v) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;</p> <p>vi) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata conformemente al presente atto;</p> <p>vii) «domanda internazionale», una domanda di registrazione internazionale;</p> <p>viii) «registro internazionale», la raccolta ufficiale, tenuta presso l'Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono o possono essere registrati a norma del presente atto o del regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;</p> <p>ix) «persona», una persona fisica o una persona giuridica;</p> <p>x) «richiedente», la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;</p> <p>xi) «titolare», la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;</p> | <p>xii) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, punto ii) per diventare parte del presente atto;</p> <p>xiii) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto;</p> <p>xiv) «parte contraente del richiedente», la parte contraente o una delle parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto di depositare una domanda internazionale per il fatto di soddisfare nei suoi confronti almeno una delle condizioni elencate all'articolo 3; qualora il richiedente, a norma dell'articolo 3, possa derivare il diritto di depositare una domanda internazionale da più parti contraenti, per «parte contraente del richiedente» si intende quella che, fra tali parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;</p> <p>xv) «territorio di una parte contraente», quando la parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, quando la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;</p> <p>xvi) «ufficio», l'organismo incaricato da una parte contraente di rilasciare la protezione relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale parte contraente;</p> <p>xvii) «ufficio esaminatore», l'organismo che esamina d'ufficio le domande di protezione relative a disegni e modelli industriali depositate presso il medesimo, al fine di determinare perlomeno se tali disegni o modelli soddisfano la condizione della novità;</p> <p>xviii) «designazione», la domanda volta a ottenere che una registrazione internazionale sia valida in una parte contraente; il termine si applica anche alla registrazione di tale domanda nel registro internazionale;</p> <p>xix) «parte contraente designata» e «ufficio designato», rispettivamente la parte contraente e l'ufficio della parte contraente ai quali si applica una designazione;</p> <p>xx) «atto del 1934», l'atto relativo all'accordo dell'Aia firmato a Londra il 2 giugno 1934;</p> <p>xxi) «atto del 1960», l'atto relativo all'accordo dell'Aia firmato all'Aia il 28 novembre 1960;</p> |
|---|---|

xxii) «atto addizionale del 1961», l'atto firmato a Monaco il 18 novembre 1961, addizionale all'atto del 1934;

xxiii) «atto complementare del 1967», l'atto complementare firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, nella versione modificata, relativo all'accordo dell'Aia;

xxiv) «Unione», l'Unione dell'Aia istituita dall'accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli atti del 1934 e del 1960, dall'atto addizionale del 1961, dall'atto complementare del 1967 e dal presente atto;

xxv) «Assemblea», l'Assemblea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o qualsiasi organismo che sostituisca tale Assemblea;

xxvi) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

xxvii) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione;

xxviii) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione;

xxix) «strumento di ratifica», comprendente anche gli strumenti d'acettazione o d'approvazione.

Articolo 2

Applicabilità di altre forme di protezione concesse dalla legislazione delle parti contraenti e da determinati trattati internazionali

1. [Legislazione delle parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente atto non pregiudicano l'applicazione di una protezione più ampia quale può essere accordata dalla legislazione di una parte contraente, né la protezione concessa alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, né la protezione concessa ai disegni e ai modelli industriali a norma dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

2. [Obbligo di conformarsi alla convenzione di Parigi] Ogni parte contraente si conforma alle disposizioni della convenzione di Parigi relative ai disegni e ai modelli industriali.

CAPITOLO I

DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3

Diritto di depositare una domanda internazionale

Ogni cittadino di uno Stato che è parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è parte contraente, o qualsiasi persona con domicilio, residenza abituale o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una parte contraente può depositare una domanda internazionale.

Articolo 4

Procedura di deposito della domanda internazionale

1. [Deposito diretto o indiretto]

a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale sia per il tramite dell'ufficio della parte contraente del richiedente.

b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che non possono essere depositate domande internazionali per il tramite del proprio ufficio.

2. [Tasse di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

Articolo 5

Contenuto della domanda internazionale

1. [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; vi devono figurare o vi devono essere allegati:

i) una richiesta di registrazione internazionale a norma del presente atto;

ii) le indicazioni prescritte concernenti il richiedente;

iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma indicata; se si tratta tuttavia di un disegno industriale (bidimensionale) e se è presentata una domanda di differimento della pubblicazione conformemente al paragrafo 5, alla domanda internazionale può essere allegato, al posto delle raffigurazioni, il numero prescritto di campioni del disegno industriale;

iv) l'indicazione del o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali sarà usato il disegno o modello industriale, come prescritto;

v) l'indicazione delle parti contraenti designate;

vi) le tasse prescritte;

vii) tutte le altre indicazioni prescritte.

2. [Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale]

a) Ogni parte contraente, il cui ufficio è un ufficio esaminatore e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente atto, stabilisce che la domanda di protezione di un disegno o modello industriale debba contenere uno o più elementi specificati alla lettera b) affinché le venga attribuita una data di deposito a norma di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

- b) Possono essere notificati conformemente alla lettera a) i seguenti elementi:
- i) indicazioni sull'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;
 - ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;
 - iii) una rivendicazione.
- c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente a quanto disposto alla lettera a), essa deve inoltre contenere, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

3. [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda internazionale può contenere o essere corredata di altri elementi specificati nel regolamento.

4. [Più disegni o modelli industriali nella medesima domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

5. [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.

Articolo 6

Priorità

1. [Rivendicazione della priorità]
- a) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione che rivendica, a norma dell'articolo 4 della convenzione di Parigi, la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per un paese parte di detta convenzione oppure presso o per un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
 - b) Il regolamento può prevedere che la dichiarazione di cui alla lettera a) possa essere presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.
2. [Domanda internazionale come base per la rivendicazione della priorità] A partire dalla data di deposito e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale è equipollente a un deposito regolare a norma dell'articolo 4 della convenzione di Parigi.

Articolo 7

Tasse di designazione

1. [Tasse di designazione prescritte] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte comprendono una tassa di designazione per ogni parte contraente designata.

2. [Tassa di designazione individuale] Ogni parte contraente il cui ufficio è un ufficio esaminatore e ogni parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale è designata nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Detta parte contraente può fissare tale importo per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla parte contraente interessata. L'importo non può tuttavia superare quello che l'ufficio di detta parte contraente avrebbe diritto di ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo, della somma risparmiata con la procedura internazionale.

3. [Trasferimento delle tasse di designazione] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall'Ufficio internazionale alle parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

Articolo 8

Rettifica delle irregolarità

1. [Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto del suo ricevimento da parte dell'Ufficio stesso, non ottemperi alle prescrizioni del presente atto e del regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le necessarie correzioni entro il termine prescritto.

2. [Omissione della rettifica]

- a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata ritirata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).
- b) Nel caso di un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2 o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una parte contraente conformemente al regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto la domanda internazionale è considerata presentata senza la designazione di tale parte contraente.

Articolo 9

Data di deposito della domanda internazionale

1. [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale, fatto salvo il paragrafo 3, la data di deposito è quella in cui la domanda internazionale perviene all'Ufficio internazionale.

2. [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale è depositata per il tramite dell'ufficio della parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

3. [Domanda internazionale presentante irregolarità] Se alla data in cui perviene all'Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un'irregolarità che comporta il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all'Ufficio internazionale.

Articolo 10 ⁽¹⁾

Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

1. [Registrazione internazionale] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale non appena riceve la domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla a norma dell'articolo 8, non appena riceve le rettifiche richieste. La registrazione avviene anche in caso di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 11.

2. [Data della registrazione internazionale]

a) Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.

b) Se alla data in cui perviene all'Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un'irregolarità riguardante l'articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità perviene all'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

3. [Pubblicazione]

a) La registrazione internazionale è pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

b) L'Ufficio internazionale trasmette una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ogni ufficio designato.

4. [Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segrete ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

5. [Copie confidenziali]

a) A registrazione avvenuta, l'Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della registrazione internazionale nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale a ogni ufficio che gli ha notificato il desiderio di ricevere tale copia e che è stato designato nella domanda internazionale.

b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata trasmessa una copia dall'Ufficio internazionale e può impiegare tale copia solo per esaminare le registrazioni internazionali e le domande di protezione di disegni o modelli industriali depositate nella parte contraente per la quale è competente o per detta parte contraente. In particolare non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona estranea ai suoi servizi che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo in caso di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto di depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato a titolo confidenziale soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare il carattere confidenziale della divulgazione.

Articolo 11

Differimento della pubblicazione

1. [Disposizioni legislative delle parti contraenti relative al differimento della pubblicazione]

a) Qualora la legislazione di una parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

b) Qualora la legislazione di una parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale parte contraente lo comunica al Direttore generale, mediante una dichiarazione.

2. [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione avviene:

i) se nessuna delle parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione a norma del paragrafo 1, allo scadere del periodo prescritto, oppure,

ii) se una delle parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

3. [Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile a norma della legislazione applicabile] Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

i) fatto salvo il punto ii), l'Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all'Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta parte contraente, l'Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblicazione;

⁽¹⁾ Nell'adottare l'articolo 10 la Conferenza diplomatica ha considerato che questo articolo non preclude in alcun modo l'accesso alla domanda internazionale o alla registrazione internazionale da parte del richiedente, del titolare o di una persona autorizzata dal richiedente o dal titolare.

ii) se, invece di riproduzioni del disegno o del modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l'Ufficio internazionale ignora la designazione di detta parte contraente e lo comunica al richiedente.

4. [Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale]

a) Durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all'Ufficio internazionale.

b) Durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare può anche chiedere all'Ufficio internazionale, in ogni momento, di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

5. [Rinuncia e limitazione]

a) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l'altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

6. [Pubblicazione e fornitura di riproduzioni]

a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile a norma del presente articolo, l'Ufficio internazionale, previo pagamento delle tasse prescritte, pubblica la registrazione internazionale. In caso di mancato pagamento delle tasse come prescritto la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all'Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

Articolo 12

Rifiuto

1. [Diritto al rifiuto] L'ufficio di una parte contraente designata può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta parte contraente qualora le condizioni alle quali la legislazione di detta parte contraente subordina la concessione della protezione non siano soddisfatte per quanto riguarda uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; nessun ufficio può tuttavia rifiutare in parte o totalmente gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto riguarda la forma o il contenuto, a norma della legislazione della parte contraente interessata, a prescrizioni previste nel presente atto o nel regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

2. [Notifica del rifiuto]

a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato dall'ufficio all'Ufficio internazionale mediante una notifica di rifiuto inviata entro il termine prescritto.

b) Nella notifica di rifiuto vanno indicati tutti i motivi del rifiuto.

3. [Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso]

a) L'Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della notifica di rifiuto al titolare.

b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione a norma della legislazione applicabile all'ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi di ricorso comprendono almeno la possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

4. ⁽¹⁾ [Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o totalmente, dall'Ufficio che l'ha notificato.

Articolo 13

Prescrizioni speciali relative all'unità di disegno o modello

1. [Notifica di prescrizioni speciali] Ogni parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concezione, unità di produzione o unità d'utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere oggetto della stessa domanda, può comunicarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tale dichiarazione non pregiudica tuttavia il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la parte contraente che ha presentato la dichiarazione.

⁽¹⁾ Nell'adottare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) e la prescrizione 18.4 la Conferenza diplomatica ha considerato che il ritiro del rifiuto da parte di un ufficio che ha inviato una notifica di rifiuto può assumere la forma di una dichiarazione attestante che l'ufficio in questione ha deciso di accettare gli effetti della registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali, o di alcuni di essi, oggetto della notifica di rifiuto. Si è inoltre considerato che un ufficio può inviare, entro il termine stabilito per comunicare una notifica di rifiuto, una dichiarazione attestante la sua decisione di accettare gli effetti della registrazione internazionale anche qualora non abbia trasmesso tale notifica di rifiuto.

2. [Effetto della dichiarazione] Tale dichiarazione consente all'ufficio della parte contraente che l'ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 finché non si ottempererà alla prescrizione notificata da tale parte contraente.

3. [Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione] Se in seguito a una notifica di rifiuto a norma del paragrafo 2 una registrazione internazionale viene suddivisa presso l'ufficio interessato al fine di avviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che sarebbe stata necessaria al fine di evitare il motivo del rifiuto.

Articolo 14

Effetti della registrazione internazionale

1. [Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile] A partire dalla data della registrazione internazionale quest'ultima produce in ogni parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per ottenere la protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali parti contraenti.

2. [Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile]

a) In ogni parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto conformemente all'articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso conformemente al regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.

b) ⁽¹⁾ Se l'ufficio di una parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato in parte o nella totalità, la registrazione internazionale produce in tale parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale parte contraente al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.

c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale a norma del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali trasmessi dall'Ufficio internazionale all'ufficio designato o, all'occorrenza, quali modificati durante la procedura presso tale ufficio.

3. [Dichiarazione relativa all'effetto della designazione della parte contraente del richiedente]

a) Ogni parte contraente, il cui ufficio è un ufficio esaminatore, può, a condizione di essere la parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale con una dichiarazione che la designazione di tale parte contraente in una registrazione internazionale è priva di effetto.

⁽¹⁾ Vedi la nota dell'articolo 12, paragrafo 4.

b) Se in una domanda internazionale una parte contraente che ha presentato una dichiarazione conformemente alla lettera a) è indicata sia come parte contraente del richiedente sia come parte contraente designata, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale parte contraente.

Articolo 15

Invalidazione

1. [Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti] Le autorità competenti di una parte contraente designata non possono invalidare, in parte o totalmente, gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale parte contraente senza che al titolare sia stata data in tempo utile la possibilità di far valere i propri diritti.

2. [Notifica dell'invalidazione] L'ufficio della parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati notifica l'invalidazione, se ne è a conoscenza, all'Ufficio internazionale.

Articolo 16

Iscrizione di modifiche e altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali

1. [Iscrizione di modifiche e altre questioni] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto:

i) ogni cambiamento del titolare della registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;

ii) ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;

iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e tutte le altre indicazioni pertinenti riguardanti tale rappresentante;

iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;

v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale introdotta dal titolare nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;

vi) ogni invalidazione degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di una parte contraente designata, presentata dalle autorità competenti di tale parte contraente, per quanto riguarda uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

vii) ogni altra indicazione pertinente, di cui al regolamento, riguardante i diritti su uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

2. [Effetti dell'iscrizione nel registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna parte contraente interessata; una parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale con una dichiarazione che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non è valida in tale parte contraente fino a quando l'ufficio di tale parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti precisati nella dichiarazione di cui sopra.

3. [Tasse] Per ogni iscrizione effettuata a norma del paragrafo 1 può essere richiesto il pagamento di una tassa.

4. [Pubblicazione] L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata a norma del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

Articolo 17

Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

1. [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

2. [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.

3. [Durata della protezione nelle parti contraenti designate]

a) Se la registrazione internazionale viene rinnovata e fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

b) Se la legislazione di una parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale al quale la protezione è stata accordata a norma di tale legislazione, la durata della protezione è uguale a quella prevista dalla legislazione di tale parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

c) Ogni parte contraente notifica al Direttore generale con una dichiarazione la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

4. [Possibilità di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate e per uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

5. [Registrazione e pubblicazione del rinnovo] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

Articolo 18

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

1. [Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta estratti del registro internazionale o informazioni sul contenuto del registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

2. [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni parte contraente.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 19

Ufficio comune fra più Stati

1. [Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono parte del presente atto o che intendono diventarlo convengono di effettuare o hanno effettuato l'unificazione delle loro legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali,

e

ii) che l'insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un'unica parte contraente ai fini dell'applicazione degli articoli 1, da 3 a 18 e 31 del presente atto.

2. [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

i) in caso di Stati che intendono diventare parte del presente atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 2;

ii) in caso di Stati parte del presente atto, in qualsiasi momento dopo l'unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

3. [Data a partire dalla quale la notifica è valida] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è valida:

i) in caso di Stati che intendono diventare parte del presente atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente atto;

ii) in caso di Stati parte del presente atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data posteriore indicata nella notifica.

Articolo 20

Appartenenza all'Unione dell'Aia

Le parti contraenti sono membri della stessa Unione di cui sono membri gli Stati parte dell'atto del 1934 o dell'atto del 1960.

Articolo 21

Assemblea

1. [Composizione]

- a) Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea di cui sono membri gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'atto complementare del 1967.
- b) Ogni membro dell'Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti e esperti ed ogni delegato può rappresentare una sola parte contraente.
- c) I membri dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

2. [Competenze]

- a) L'Assemblea:
 - i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione nonché all'applicazione del presente atto;
 - ii) esercita i diritti che le sono specialmente conferiti e svolge i compiti che le sono specialmente assegnati a norma del presente atto o dell'atto complementare del 1967;
 - iii) impartisce al Direttore generale direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;
 - iv) modifica il regolamento;
 - v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l'Unione e gli dà le istruzioni necessarie in merito a questioni di competenza dell'Unione;
 - vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
 - vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
 - viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione;
 - ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

- x) adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell'ambito del presente atto.

- b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrative dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3. [Quorum]

- a) La metà dei membri dell'Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su una questione determinata, costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.
- b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell'Assemblea, che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell'Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate nel seguito sono rispettate. L'Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell'Assemblea, che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione, ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

4. [Deliberazione nell'Assemblea]

- a) L'Assemblea si adopera per deliberare per consenso.
- b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:
 - i) ogni parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo,
 - e
 - ii) ogni parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri parti del presente atto; nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

- c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall'articolo 2 dell'atto complementare del 1967, le parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

5. [Maggioranze]
- a) Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- b) L'astensione non conta come voto espresso.
6. [Sessioni]
- a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.
- b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.
- c) L'ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.
7. [Regolamento interno] L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
- b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario *ex officio* dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).
5. [Conferenze]
- a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.
- b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.
- c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.
6. [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.

Articolo 23

Finanze

- Articolo 22
- Ufficio internazionale**
1. [Compiti amministrativi]
- a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.
- b) In particolare l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.
2. [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta.
3. [Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni che interessano l'Unione.
4. [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni]
- a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea nonché a ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.
1. [Bilancio]
- a) L'Unione dispone di un proprio bilancio.
- b) Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il contributo al bilancio delle spese comuni delle unioni amministrate dall'Organizzazione.
- c) Sono considerate spese comuni delle unioni le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione. La parte dell'Unione in tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.
2. [Coordinamento con i bilanci di altre unioni] Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.
3. [Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti fonti:
- i) le tasse delle registrazioni internazionali;
- ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
- iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti relativi a tali pubblicazioni;
- iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v) gli affitti, gli interessi e altre entrate diverse.

4. [Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio]
- a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i) sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3, punto ii) sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicabili a condizione che vengano approvate dall'Assemblea nella sessione successiva.
- b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i) sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale in relazione all'Unione.
- c) Se il bilancio non è adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell'anno precedente, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.
5. [Fondo d'esercizio] L'Unione ha un fondo d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale.

6. [Anticipi concessi dallo Stato ospitante]
- a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che se il fondo d'esercizio è insufficiente tale Stato conceda anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.
- b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l'obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.
7. [Revisione dei conti] La revisione dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell'Unione o da revisori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 24

Regolamento

1. [Oggetto] Il regolamento definisce i dettagli relativi all'attuazione del presente atto. Vi figurano in particolare disposizioni relative:
- i) alle questioni che a norma del presente atto devono essere oggetto di prescrizioni;
- ii) ad ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente atto o utili alla loro applicazione;
- iii) alle esigenze, questioni o procedure d'ordine amministrativo.

2. [Modifica di determinate disposizioni del regolamento]
- a) Il regolamento può stabilire che determinate disposizioni in esso contenute possano essere modificate soltanto all'unanimità o soltanto con una maggioranza di quattro quinti.
- b) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento, è richiesta l'unanimità.
- c) Perché in avvenire l'obbligo dell'unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.
3. [Divergenze fra il presente atto e il regolamento] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento, prevalgono le prime.

CAPITOLO III

REVISIONI E MODIFICHE

Articolo 25

Revisione del presente atto

1. [Conferenze di revisione] Il presente atto può essere riveduto da una conferenza delle parti contraenti.
2. [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall'Assemblea.

Articolo 26

Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

1. [Proposte di modifica]
- a) Le proposte di modifica degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo da parte dell'Assemblea possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.
- b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2. [Maggioranze] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l'articolo 21 o il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

3. [Entrata in vigore]
- a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l'accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.
- b) Una modifica dell'articolo 21, paragrafi 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.
- c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.
- b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa di cui tale Stato è membro è valido a partire dalla data in cui l'organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione.
- c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente una notifica a norma dell'articolo 19 o al quale è allegata tale notifica è valido a partire dalla data in cui è depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.
- d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se sono parimenti depositati lo strumento di un altro Stato o di una organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione è soddisfatta.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Condizioni e modalità per aderire al presente atto

1. [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 28:

- i) ogni Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente atto e diventarne parte;
- ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e diventarne parte, a condizione tuttavia che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che l'ufficio non sia stato oggetto di una notifica a norma dell'articolo 19.

2. [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

- i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente atto, oppure
- ii) uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente atto.

3. [Data a partire dalla quale è valido il deposito]

- a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere b), c) e d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.

- e) Ogni dichiarazione effettuata a norma della lettera d) può essere ritirata in qualsiasi momento, in parte o totalmente. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro perviene al Direttore generale.

Articolo 28

Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1. [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 27, paragrafo 1 e la cui data di validità è conforme all'articolo 27, paragrafo 3.

2. [Entrata in vigore del presente atto] Il presente atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle statistiche annuali più recenti raccolte dall'Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- i) nello Stato considerato o per detto Stato sono state depositate almeno 3 000 domande di protezione di disegni o modelli industriali;
- ii) nello Stato considerato o per detto Stato sono state depositate almeno 1 000 domande di protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti di altri Stati.

3. [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]

Articolo 31

Applicabilità degli atti del 1934 e del 1960

- a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.
- b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure a qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

1. [Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 o di quello del 1960] Per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 o di quello del 1960 si applica unicamente il presente atto. Nei rapporti reciproci tali Stati sono tuttavia tenuti ad applicare le disposizioni dell'atto del 1934 o di quello del 1960, a seconda dei casi, quando i disegni o modelli industriali sono stati depositati presso l'Ufficio internazionale prima che il presente atto sia diventato applicabile ai rapporti reciproci.

2. [Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati che sono parte dell'atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente atto]

Articolo 29

Divieto di riserve

Non sono ammesse riserve al presente atto.

a) Gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'atto del 1934 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'atto del 1934, ma non di quello del 1960 o del presente atto.

b) Gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'atto del 1960 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'atto del 1960, ma non del presente atto.

Articolo 30

Dichiarazioni presentate dalle parti contraenti

1. [Momento per presentare le dichiarazioni] La presentazione di una dichiarazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 2 o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c) può avvenire:

- i) al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata è vincolato dal presente atto, oppure
- ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data o a una data posteriore a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

2. [Dichiarazioni di Stati con un ufficio comune] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a detto paragrafo presentata da uno Stato che, insieme a uno o a più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, ha effetto soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

3. [Ritiro delle dichiarazioni] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui la notifica perviene al Direttore generale oppure a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

Articolo 32

Denuncia del presente atto

1. [Notifica] Ogni parte contraente può denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

2. [Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull'applicazione del presente atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

Articolo 33

Lingue del presente atto; firma

1. [Testi originali; testi ufficiali]

a) Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tali versioni facenti parimenti fede.

b) Dopo consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare.

2. [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Articolo 34

Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente atto.

DICHIARAZIONE

sul deposito diretto delle domande

Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il suo ufficio.»

DICHIARAZIONE

sul sistema delle tasse individuali

Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che, in riferimento ad ogni domanda internazionale nella quale sarà designata e in relazione al rinnovo di qualsiasi registrazione internazionale derivante da una tale domanda, la tassa di designazione prescritta dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è pari a:

- 62 EUR per disegno o modello in fase di domanda internazionale;
- 31 EUR per disegno o modello in fase di rinnovo.»

DICHIARAZIONE

sulla durata della protezione nella Comunità europea

Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che la durata massima della protezione prevista dalla sua normativa è di 25 anni.»